



Città di San Vito dei Normanni

Provincia di Brindisi

Regolamento Comunale Di Polizia Mortuaria

**Approvato con delibera
CC. n°43 del 14 Ottobre 1998**

**S.D.C.Prot.N° 1712/98 del 28/10/98
Esecutivo dal 12/12/98**

Modificato con delibera CC n° 27 del 23/5/2003
Modificato con delibera CC n° 28 del 08/10/2009

CAPO I NORME GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Mortuaria in tutto il territorio del Comune ed integra le norme di cui:
- al Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni;
 - al Regio Decreto 9 luglio 1939, n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - al D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 recante: "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria".
 - Al D.L. 31/8/1987 n.359 convertito con legge del 29/10/1987 n.440.

Art.2 - Responsabilità del Comune

- 1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose; esso non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio anche mediante l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.
- 2) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 3) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Art.3 – Disposizioni generali

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.
2. Alla manutenzione del cimitero ed agli altri servizi cimiteriali provvede il comune con le forme di gestione ritenute idonee.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione sono riservate al personale addetto al cimitero.

CAPO II PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art.4 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali

- 1) L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dalla pianta organica vigente e sue successive modificazioni.

Art.5 – Competenze e Servizi

- 1) Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale avvalendosi degli Uffici Comunali.
- 2) La vigilanza nel cimitero è demandata anche al personale necroforo che è autorizzato a diffidare quanti assumono comportamenti che contrastano con le norme del presente regolamento, di tanto informa il Comando di Polizia Municipale. Tare rapporto è titolo valido per la contestazione della violazione e conseguente irrogazione della sanzione.
- 3) Il Comune assicura in forma gratuita i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.
- 4) Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) l'uso delle celle frigorifere;
 - e) l'inumazione in campo comune;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) la cremazione;
 - h) la dispersione delle ceneri in cinerario –ossario comune;
- 5) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle Tariffe stabilite riportate nell'allegato Tariffario.

Art.6 – Registri ed atti a disposizione del pubblico

- 1) Il Responsabile del Servizio, coadiuvato dal personale dipendente appositamente incaricato cura la regolare tenuta dei registri previsti dall'art.52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.10.9.90, n.285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:
 - a) una copia del presente regolamento;
 - b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri;
 - c) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - d) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della legge 241/90.

Art.7 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

- 1) Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso al cimitero.
- 2) Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - A – a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - B – a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - C - a fornire al pubblico le indicazioni e la collaborazione richieste per quanto di competenza.

- 3) Al personale suddetto è vietato:
- a- eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo per conto dei privati sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
 - b- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma anche a titolo di liberalità, da parte di privati o di ditte;
 - c- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero;
 - d- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro comunque inerente all'attività cimiteriale;
 - e- trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;
 - f- qualsiasi altro fatto o atto in contrasto con il loro lavoro alle dipendenze del comune.
- 4) La violazione degli obblighi previsti nel presente regolamento costituisce, fatta salva la maggiore gravità del fatto, violazione disciplinare.

CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.8 - Disciplina del trasporto dei cadaveri

1. Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.10.9 1990, n.285.

Art.9 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

- 1)- Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
- 2)- In assenza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi o da un loro rappresentante.
- 3)- L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art.10 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

1. Il Sindaco, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art.23 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R.10.9.90,n.285, ne darà notizia alla Polizia Municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
2. Per trasporto si intende il trasferimento dei cadaveri dal luogo in cui è avvenuto il decesso al cimitero; esso dovrà avvenire seguendo il percorso più breve nel rispetto della segnaletica stradale .
3. Nel centro abitato , sono consentiti cortei funebri che seguono il feretro; essi dovranno sciogliersi nei pressi della Chiesa o di altro luogo di culto subito dopo la celebrazione delle esequie.

Art.11 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

1. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art.12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.10.9.90, n.285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese le onoranze funebri.
2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale.

Art.12 - Trasporto salme da o per l'estero e da e per altri comuni

1. Per quanto attiene il trasporto delle salme da e per l'estero e da e per altri Comuni trova applicazione quanto disposto dall'art.27, 28 e 29 del DPR. 10.9.90, n.285.

Art.13 Orario dei trasporti

- 1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e/o pomeridiane stabilite, sentito il responsabile dell'ufficio, con ordinanza dal Sindaco.

CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art.14 - Ricevimento di cadaveri

1. Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento ed i resti mortali di cui all'art.50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.10.9.90 n.285, i seguenti:
 - a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita hanno avuto, in questo Comune, la residenza anagrafica;
 - b) gli ascendenti o discendenti, nonché i collaterali e gli affini aventi diritto al seppellimento in una cappella privata secondo il presente Regolamento;
 - c) richieste di altro genere saranno di volta in volta valutate ed eventualmente accolte.
2. Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a),b) e c) gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art.15 - Sepoltura nei giorni festivi

1. Nei giorni festivi, di norma, non hanno luogo le sepolture. Per gravi motivi, previo pagamento dei dovuti diritti, il Responsabile del Servizio potrà autorizzarle.

2. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria, se necessario custoditi nella cella frigorifera, per essere sepolti il primo giorno feriale utile.
3. I relativi diritti di sepoltura saranno determinati annualmente secondo gli indici ISTAT con atto dell'organo competente.

Art.16 - Orario di apertura del cimitero al pubblico

- 1)- L'orario di apertura al pubblico sarà determinato con apposito atto del Responsabile dell'Ufficio.
- 2)- Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.
- 3)- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima dell'orario di chiusura.
- 4)- Il segnale di chiusura del cimitero viene dato, a mezzo del suono di apposito impianto sonoro, quindici minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale, tutti coloro che si trovano all'interno del Cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art.17 - Divieti di ingresso nel cimitero

1. Nel cimitero è vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 14 non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art.18 - Comportamenti vietati all'interno del cimitero

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
 - b) introdurre armi, cani o altri animali;
 - c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto rinvenuto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del personale comunale e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe tra privati entro il recinto del cimitero;
 - m) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

Art.19 - Riti religiosi all'interno del cimitero

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

CAPO V INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art.20 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa

1. Per le inumazioni e tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/90, n.285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art.21 - Inumazioni e tumulazioni - Termini

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.
2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di tre giorni.
3. In quest'ultimo caso il personale dipendente concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni. L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.
4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà l'inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R.10 settembre 1990, n.285.

Art.22 - Epigrafi

- 1)-** Sulle tombe, se non fornite dal comune, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le seguenti previsioni:
- a) tutte le lapidi dovranno essere di travertino tipo esportazione colore chiaro spesse cm.2, avranno forme e dimensioni eguali all'incassatura dello elemento prefabbricato di chiusura del loculo al quale va ancorato mediante viti ad espansione inossidabili;
 - b) sulle lapidi di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato, con scritte in lettere colore bronzo, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. A ciò può aggiungersi una breve frase commemorativa da concordare con il responsabile dell'ufficio. In difetto le epigrafi potranno essere rimosse;
 - c) sui loculi è possibile apporre una foto formato 7x12 cm., un portalamпада, un piccolo crocifisso in bronzo e portafiori in numero di uno sui loculi trasversali (piccoli) e due su quelli longitudinali (grandi);

d) sulle cellette è possibile applicare la foto formato 7x12 cm. ed un piccolo crocifisso in bronzo, un piccolo portafiori e una piccola lampada;

e) sui loculi e sulle cellette è proibito, per motivi di carattere tecnico, applicare mensole o altro materiale.

2)- Nel caso in cui nessuno provvederà a porre una lapide, croce , ecc, sarà cura del comune, fatto salvo il diritto di rivalsa, contraddistinguere la tomba con un cippo recante le indicazioni di legge.

3)- La installazione delle lapidi e la loro manutenzione e conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In mancanza il Comune provvede ai sensi di cui all'art.63 e 99 DPR n°285/90 e del presente Regolamento.

Art.23 – Ossario-Cinerario Comunale

1. Nell'ossario-cinerario comune saranno raccolti i resti delle esumazioni che non trovano posto nelle cappelle private o nelle cellette in concessione; allo stesso modo saranno raccolte e conservate le ceneri provenienti dalla cremazione di salme, così come stabilito dagli artt.80 e 81 del DPR. 10.9.90,n.285.

Art.24 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune; a carico dei privati è previsto il pagamento dei diritti di gestione di cui all'allegato tariffario.

2. Tali oneri saranno aggiornati annualmente secondo gli indici ISTAT.

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.25 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa

1. Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n.285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art.26 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie dai campi comuni saranno eseguite tutti gli anni, di norma, nel periodo: dall'1 Ottobre di ogni anno al 30 Aprile dell'anno seguente.

2. Almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del personale dipendente del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a far conoscere l'esatta data dell'esumazione, ed a comunicare il proprio indirizzo. Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere comunicato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

3. Non presentandosi alcun familiare, l'esumazione sarà rinviata. Del rinvio di cui al comma precedente, il personale dipendente informerà l'ufficio comunale competente che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Art.27 - Esumazioni straordinarie

1. Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt.83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art.28 - Incenerimento dei materiali

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, risulta essere residuo di sepoltura, dovrà essere incenerito all'interno del cimitero a mezzo di apposito impianto.

Art.29 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art.86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.10.9.90,n.285. Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Art.30 - Verbale delle operazioni

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale relativo agli oggetti eventualmente rinvenuti.
2. I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.
3. Gli oggetti rinvenuti e non reclamati saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi, decorsi i quali saranno alienati dal Comune.

Art.31 – Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamationate da chi dimostri di averne titolo entro il giorno dell'esumazione o la scadenza della concessione, passano in proprietà del comune.
- 2) I ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura possono essere concessi alla famiglia.
- 3) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

Art. 32 Fiori e Piante ornamentali

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti od impiantati. Allorché i fiori e le piante siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, sarà comunicato a cura del personale comunale al responsabile dell'ufficio il quale, informati i familiari senza esito, disporrà la rimozione.

Art.33 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal Comune a titolo oneroso e secondo tariffe stabilite dall'organo competente, aggiornate annualmente secondo gli indici ISTAT.

CAPO VII concessioni

Art.34 – Sepolture private

- 1) Per concessione si intende il diritto di uso di un'area o di una sepoltura concessa in via amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene oggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.
- 2) Per le sepolture private è concesso:
 - l'uso di aree per la costruzione, a cura e spese di privati o Enti senza scopo di lucro, di sepolcri o cappelle per la sepoltura per famiglie e /o collettività;
 - l'uso di manufatti costruiti dal Comune per sepolture individuali (loculi e cellette ossario) che può essere concessa solo in presenza della salma o dei resti mortali. La richiesta sarà avanzata da un parente che provvederà a sottoscrivere il contratto e a pagare il relativo importo. In via eccezionale ed in deroga a quanto innanzi, la concessione di loculi comunali può essere effettuata a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere coniuge, figli, nipoti, fratelli/sorelle o persone comunque tenute per contratto o testamento. **(modifica introdotta con delibera CC. N°27 del 23/5/2003) E' possibile la concessione di loculi per futuro uso anche per chi intende "ricongiungersi" al coniuge defunto e per chi abbia superato i 70 anni, però nei limiti di una percentuale per anno non superiore al 5% dei loculi disponibili, fatte salve eventuali ulteriori esigenze, sulla quale delibererà la Giunta Municipale sentita la Commissione Consiliare. A tal fine la Giunta Comunale con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno fissa il numero di loculi da destinare a futuro uso entro il limite della predetta percentuale da calcolare sul numero dei loculi disponibili al 31/12 dell'anno precedente. La stessa Giunta Comunale potrà quindi fissare una percentuale inferiore al 5% o addirittura non riservare più loculi per futuro uso. Per l'anno 2003 la Giunta Comunale adotterà tale provvedimento entro il mese di giugno 2003 con riferimento ai loculi disponibili al 31/5/2003. Hanno priorità nell'assegnazione le istanze dirette al "ricongiungimento" al coniuge defunto, tutte le altre verranno esaminate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento e soddisfatte sino alla concorrenza dei loculi rimasti disponibili con il criterio della anzianità".**
- 3) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di quanto previsto dal tariffario.
- 4) La concessione è regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Municipale contenente: natura della concessione; durata; indicazione esatta del concessionario; la/le salma/e destinata/e ad essere accolta/e con l'esatta individuazione nel caso di sepolcro privato; gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
- 5) E' vietato il trasferimento delle concessioni a qualsiasi titolo e per atto tra vivi, pubblico o privato.
- 6) Coloro che risultano titolari di una concessione di area cimiteriale non possono ottenerne un'altra.

- 7) Coloro che risultavano titolari di una concessione di area cimiteriale o sono stati collocati utilmente in graduatoria e vi hanno rinunciato non possono ottenerne un'altra se non sono decorsi 3 anni dalla rinuncia, fatti salvi i casi di morte traumatica.

Art. 35 Durata delle concessioni

- 1) Tutte le concessioni sono a tempo determinato.
- 2) La durata è fissata:
 - A- in 99 anni per le aree destinate alla costruzione di cappelle e sepolcri privati, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione;
 - B- in 99 anni per le cellette ossario, con decorrenza dall'effettivo uso;
 - C- in 15 anni per i loculi comunali con decorrenza dalla data di occupazione con la salma. Questa concessione può essere rinnovata per altri cinque anni, per motivate ragioni, dietro pagamento di un terzo dell'importo previsto per la concessione quindicinale.

(comma aggiunto con delibera CC. N°27 del 23/5/2003) **Nei casi di concessione di loculi per futuro uso di cui all'articolo 34 comma 2 e comma 2 bis i quindici anni decorrono dalla data di assegnazione e la stessa concessione potrà essere rinnovata, anche più volte, per periodi non inferiori a 5 anni sino e non oltre 20 anni dalla data di occupazione con la salma, dietro pagamento di un corrispettivo da parametrare al prezzo stabilito per la concessione quindicinale.**

Art. 36 – Domanda e modalità di concessione

- 1) I privati e gli enti senza scopo di lucro che hanno residenza o sede nel Comune ed aspirano ad ottenere la concessione di loculi, cellette ossario e aree destinate alla costruzione di cappelle private devono presentare al sindaco domanda in bollo contenente le generalità e domicilio del richiedente, finalità, nominativo della persona cui è destinata e dichiarazione di avere presa visione delle norme regolamentari e legislative in vigore.
- 2) (comma modificato con delibera CC. N°27 del 23/5/2003) L'assegnazione dei loculi e cellette ossario comunali avviene per ordine progressivo **fatti salvi i casi di "ricongiungimento" al coniuge, laddove seguendo l'ordine progressivo non sarebbero disponibili due loculi adiacenti.**
- 3) La concessione di uso dei loculi e delle cellette ossario non può essere trasferita a terzi.
- 4) Previa presentazione di apposita istanza motivata è possibile ottenere il trasferimento della concessione da un loculo o celletta siti in un comparto del cimitero ad un altro comparto, ferma restando la scadenza della concessione che rimane quella originariamente stabilita.
- 5) E' ammessa la contitolarità della concessione di aree per la concessione di sepolcro familiare solo tra coniugi, genitori e figli e tra germani. In tale caso è possibile ottenere la concessione anche se uno dei contitolari non è residente nel Comune. I cointestatari devono presentare domanda congiunta.
- 6) I lotti di terreno da dare in concessione per la costruzione di cappelle per famiglie sono assegnati, in prima istanza, previo bando pubblico al quale può concorrere un solo componente per ogni nucleo familiare. Il bando pubblico, contenente le modalità ed i criteri di assegnazione, viene approvato dalla Giunta Municipale sentita in sede consultiva la Commissione Consiliare.
- 7) L'Amministrazione Comunale può riservare una percentuale di lotti di terreno per la costruzione di sepolcri privati da concedere a quelle famiglie che colpite da morti traumatiche ne facciano richiesta entro un anno dal decesso, fermo restando il pagamento dell'importo di cui al tariffario.
- 8) I lotti di terreno per la costruzione di sepolcri di famiglia non assegnati a seguito del bando pubblico, fatta salva la riserva di cui al comma precedente, sono concessi in ogni tempo secondo

la disponibilità seguendo l'ordine d'arrivo delle domande di concessione e fermi restando l'esistenza dei presupposti richiesti con il bando pubblico.

- 9) Il Comune ha la facoltà, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento del cimitero e con il bando di cui al precedente comma 6, di richiedere agli interessati all'atto della prenotazione il pagamento dell'intero importo dovuto per la concessione. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune restituirà la sola somma incassata e senza interessi.

Art. 37 Uso delle sepolture private

- 1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario principale e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (Corporazione, istituto, associazione, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 2) A tal fine la famiglia del concessionario principale è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, da fratelli e sorelle del concessionario principale, dai suoceri del concessionario principale.
- 3) La sepoltura nel sepolcro di ascendenti e discendenti non necessita di autorizzazione da parte del concessionario; mentre la sepoltura di collaterali ed affini di cui al comma precedente deve essere autorizzata dal titolare della concessione o dai sub - concessionari con apposita dichiarazione con firma autenticata da presentare al responsabile dell'ufficio il quale, fatte le valutazioni del caso potrà concedere nulla osta.
- 4) In casi eccezionali, nel sepolcro potranno trovare sepoltura ,altresì, le persone che convivano o hanno convissuto con il concessionario principale o che hanno acquisito uno stato di benemerita nei suoi confronti. In tal caso occorre presentare apposita istanza con firma autenticata corredata dalla documentazione comprovante tali condizioni al responsabile dell'ufficio, il quale, fatte le valutazioni del caso potrà concedere nulla-osta.
- 5) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario principale in uno dei modi sopra esposti.
- 6) Ai soli discendenti del fondatore del sepolcro è consentito, previo consenso del concessionario principale o dai successivi sub-concessionari, da risultare da atto scritto con firma autentica da depositare agli atti del comune e previo nulla-osta del responsabile dell'ufficio, la sepoltura del loro coniuge.
- 7) Il diritto d'uso alla sepoltura non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e gli eventuali fatti posti in essere in conseguenza di atto pubblico dovranno essere rimossi.
- 8) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze con lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art.38 Manutenzione

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.
- 2) La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza che di igiene.

Art.39 Costruzione delle opere e termini

1. Il privato o Ente , titolare di concessione di uso di aree per la costruzione di cappella o sepolcro, deve presentare al Comune entro quattro mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, pena la decadenza dalla concessione medesima, il progetto edilizio.
2. Il grafico del progetto deve essere redatto in scala non inferiore a 1:20 e deve presentare: piante, prospetti, sezione e particolari decorativi e costruttivi con la precisa indicazione delle quote e dei materiali da impiegare.
3. Il progettista avrà cura di rispettare, pur nella libertà dell'idea progettuale, il decoro che il luogo sacro impone.
4. Tra gli edifici esistenti o da costruire deve essere osservata la distanza minima di cm.60: tale superficie sarà pavimentata in maniera che lo scolo delle acque meteoriche abbia una pendenza minima del 2% verso i viali pedonali.
5. I muri perimetrali della costruzione e la proiezione di eventuali aggetti e sporgenze "in pianta" non devono oltrepassare, nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale, i limiti del lotto, fatta eccezione per le modanature architettoniche di trabeazioni e di cornicioni o di altri aggetti, che sono ammissibili sul solo prospetto principale senza risvolti sui prospetti laterali e per una sporgenza massima di cm.35; l'altezza della costruzione non deve superare mt.4.50, fatta eccezione per simboli, croci, lance, aste, elementi compositivi.
6. I loculi o cassettoni delle dimensioni minime interne di mt.2.10 di lunghezza, mt.0.70 di altezza e mt.0.75 di profondità non possono superare il numero di 9 per i lotti di ultima concezione ed il numero di 12 per i lotti di antica concezione superiore comunque a 15 mq.
7. E' obbligatorio prevedere, insieme ai loculi, un congruo numero di cellette ossario .
8. l'approvazione del progetto edilizio da parte del responsabile dell'ufficio urbanistica comunale sarà, sempre a cura del medesimo ufficio, sollecitamente portata a conoscenza del concessionario con atto di data certa. Il concessionario ha l'obbligo di ritirare la concessione edilizia entro 60 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del progetto, pena la decadenza dalla concessione dell'area cimiteriale. Entro un anno dalla data di ritiro della concessione edilizia il concessionario dovrà ultimare la costruzione funeraria con certificato di agibilità rilasciato dal competente organo. Il concessionario può, in presenza di cause a lui non imputabili , chiedere una proroga di quest'ultimo termine che il sindaco potrà concedere per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 40 Subentri

- 1) In caso di decesso del concessionario principale di una cappella o sepolcro, i discendenti legittimi e gli altri parenti che hanno titolo in base al presente regolamento sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dal decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore di tutti gli aventi diritto. Inoltre, dovranno designare uno degli aventi diritto alla sepoltura, che assumerà la funzione di rappresentante della concessione nei rapporti con il comune.
- 2) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione può essere fatta esclusivamente a favore degli aventi diritto alla sepoltura, i quali assumono la qualità di sub concessionari con i diritti e gli obblighi che ne conseguono.

- 3) In difetto di designazione di un rappresentante il Comune provvederà d'ufficio scegliendolo, secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, tra gli aventi diritto alla sepoltura.
- 4) Decorso il termine di 2 anni senza che vi sia richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto, il Comune provvedere alla dichiarazione di decadenza.
- 5) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del comune, nell'ipotesi di cui all'art.36 comma 5, i sub concessionari possono regolare i propri rapporti interni (divisione dei posti) ferma restando la unicità della concessione nei confronti del comune.
- 6) Mediante semplice istanza con firma autenticata i sub concessionari possono, altresì, dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale al diritto di sepoltura.
- 7) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del presente regolamento, hanno diritto di assumere la qualità di sub concessionari.
- 8) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede a dichiarare la decadenza della concessione.

Art.41 – Rinunce

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alle concessioni cimiteriali, fatti salvi i casi di decadenza.
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.
- 3) La rinuncia a concessione di lotto cimiteriale su cui non è stata realizzata alcuna opera edilizia comporta la restituzione all'avente titolo dell'80% del prezzo pagato per ottenere la concessione senza interessi. Nel caso in cui la costruzione è stata intrapresa ma non portata a termine o è stata ultimata ma non utilizzata all'avente diritto, oltre al rimborso dell'80% del prezzo pagato per ottenere la concessione senza interessi, saranno rimborsati, nel solo caso in cui il comune riesca a dare in concessione ad altri il lotto in questione previa valutazione di congruità da parte dell'Ufficio tecnico comunale sul valore del manufatto, l'80% della stima effettuata dall'Ufficio il quale potrà tenere conto delle eventuali spese documentate sostenute per le opere edilizie realizzate che saranno corrisposte dal nuovo concessionario.
- 4) La rinuncia a concessione di lotto cimiteriale su cui sorge cappella già utilizzata non dà diritto, di norma, ad alcun rimborso né per il prezzo pagato per ottenere la concessione né per le spese sostenute per la costruzione del sepolcro.
- 5) La rinuncia a concessione relativa a loculi o cellette ossario, ove mai utilizzate, comporta la restituzione dell'80% del prezzo pagato per ottenere la concessione. Nel caso sia stata utilizzata non dà diritto ad alcun rimborso.
- 6) Nell'ipotesi di contitolarità di cui all'art.36 comma 5, in presenza di rinuncia da parte di uno solo dei concessionari principali, la concessione rinunciata si espanderà in favore dell'altro contitolare. Nel caso di decesso di uno dei contitolari valgono le disposizioni di cui all'art.40 del presente Regolamento.

Art.42 Revoca

- 1) Salvo quanto stabilito dal D.P.R. n:285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero con tutti gli oneri relativi a carico dell'Amministrazione. Inoltre, per le

concessioni relativa a sepolcri privati agli aventi diritto sarà rimborsato il solo valore dei materiali impiegati per la costruzione della cappella, valore che sarà quantificato dall'Ufficio tecnico Comunale. Nel caso di area per la costruzione di sepolcro su cui non è stata eseguita alcuna opera edilizia, fatti salvi i casi di decadenza, sarà restituita l'intera somma pagata per ottenere la concessione.

- 3) Della decisione presa il responsabile dell'Ufficio dovrà darne notizia al concessionario ove possibile, o in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni ed almeno un mese prima indicando il giorno in cui avverrà la traslazione delle salme, operazione che sarà effettuata anche in assenza di concessionario.

Art.43 – Decadenza

1)- La decadenza delle concessioni può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a)- quando la sepoltura individuale (loculi e cellette ossario) non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b)- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- c)- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'art.36;
- d)- quando per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.39, non si sia provveduto alla presentazione del progetto, al ritiro della concessione edilizia ed alla costruzione della cappella entro i termini fissati;
- e)- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.38;
- f)- quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- g)- quando dai loculi o dalle cellette perpetue, concesse prima dell'approvazione del presente Regolamento, vengono rimosse le salme e/o i resti mortali cui il loculo e/o cellette erano in origine destinati.

2)- La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f) e g) del comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3)- In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale ed al cimitero per 60 giorni consecutivi.

4)- La dichiarazione di decadenza compete alla giunta Municipale sulla scorta di accertamento dei presupposti da parte del responsabile dell'ufficio.

5) (comma aggiunto con delibera CC. N°27 del 23/5/2003) **la dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 lett. a e lett.d) del presente articolo comporta la restituzione al concessionario del 60% del prezzo già pagato al momento della concessione del lotto cimiteriale, senza interessi. Nessuna restituzione di somme per gli altri casi di decadenza**

Art.44 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1. Pronunciata la decadenza della concessione il responsabile dell'ufficio disporrà ove del caso, la traslazione della salme, resti, ceneri in campo o ossario comune.
- 2. Il Sindaco potrà disporre la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del comune senza che alcuno possa vantare diritti a rimborsi.

Art.45 Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza di termini della concessione o per soppressione del cimitero.
- 2) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati ove possibile, in campo od ossario comune, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli oneri sostenuti.

Art. 45 bis

Articolo aggiunto con delibera CC. N°28 del 08/10/2009

- 1) In presenza di concessioni di lotti cimiteriali scadute, il responsabile del Servizio provvederà a dare comunicazione dell'estinzione, mediante raccomandata a.r., al concessionario e/o sub concessionario designato a norma dell'art.40 del presente Regolamento. In mancanza di tali soggetti e/o di loro irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata per 30 giorni consecutivi all'Albo Comunale, presso il Cimitero e presso la cappella.
- 2) I soggetti suddetti, entro i successivi 30 giorni, potranno fare domanda di nuova assegnazione della concessione scaduta. In presenza di più richieste la concessione verrà assegnata in favore del parente più prossimo al concessionario originario ed a parità di grado in favore del più anziano, fatta salva la possibilità di contestazione prevista dall'art.36 comma 5 del presente Regolamento.
- 3) In ogni caso, l'assegnazione potrà essere accordata previa corresponsione entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, dell'intero costo di concessione previsto dalla tariffa vigente al momento della richiesta e del valore del manufatto risultante da perizia estimativa dell'Ufficio Tecnico Comunale..
- 4) L'Ufficio Tecnico Comunale, in presenza di manufatti di particolare pregio architettonico potrà imporre prescrizioni per la salvaguardia della cappella.
- 5) Trascorsi i suddetti termini ed in mancanza di domanda di nuova assegnazione da parte dei soggetti indicati al primo comma ovvero in caso di mancato pagamento di quanto dovuto per la concessione, si applicano le disposizioni di cui all'art.45 del citato Regolamento.

Art. 45 ter

Articolo aggiunto con delibera CC. N°28 del 08/10/2009

- 1) Le concessioni di lotti cimiteriali scadute e non assegnate prioritariamente ai sensi dell'art.45bis, saranno assegnate in favore dei soggetti che, avendo i requisiti di cui al presente regolamento, avranno inoltrato domanda di concessione di lotto.
- 2) In ogni caso, l'assegnazione potrà essere accordata previa corresponsione dell'intero costo di concessione previsto dalla tariffa vigente al momento della richiesta e del valore del manufatto risultante da perizia estimativa dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 3) L'Ufficio tecnico Comunale, in presenza di manufatti di particolare pregio architettonico potrà imporre prescrizioni per la salvaguardia della cappella.
- 4) In caso di lotto cimiteriale su cui insiste un manufatto, l'eventuale rinuncia all'assegnazione da parte dei soggetti di cui al primo comma, non determina l'applicazione delle disposizioni di cui al 7° comma dell'art.34 del presente Regolamento.

Capo VIII

Lavori Privati

Art.46 Lavori privati nel cimitero

1. Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nel cimitero senza la concessione o l'autorizzazione edilizia comunale.
2. Per le procedure troveranno applicazione le norme del presente regolamento e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.
3. Il personale delle imprese deve tenere un comportamento consono alla sacralità del luogo.

Art.47 Responsabilità dei lavori

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune e/o terzi.

Art.48 - Occupazione temporanea del suolo

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali, elevazione di armature, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia e sarà applicata la tariffa prevista in questo Comune.
2. La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
3. Le imprese esecutrici dei lavori edili potranno introdurre solo veicoli con portata massima di quintali 45. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei materiali.

Art.49 - Orario di lavoro - Sospensione lavori

1. I cantieri di lavoro all'interno del cimitero dovranno osservare l'orario di apertura al pubblico del cimitero.
2. Alle ore 13.00 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.
3. Nel periodo dal 26 ottobre al 6 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, saranno consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art.50 - Opere private - Vigilanza - Collaudo

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ha la competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

2. Egli curerà di trasmettere copia degli atti di concessione, autorizzazione e quant'altro avente lo stesso valore all'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Art.51 - Materiali di scavo

1. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo ai concessionari di tenere sgombri i viali e non arrecare danni oltre che ai viali stessi, alle costruzioni ed alle aiuole.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alla discarica evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
3. In caso contrario, provvederà l'Amministrazione Comunale, addebitando al concessionario il doppio della spesa effettivamente sopportata.

Art.52 - Oggetti rinvenuti durante gli scavi

1. E' fatto obbligo al concessionario di consegnare al personale dipendente i resti umani e gli oggetti rinvenuti durante gli scavi e di farli trasportare e sistemare nel luogo che gli sarà indicato. In mancanza verranno applicati i provvedimenti e le sanzioni di cui all'art.56.

Art.53 - Concessione edilizia e copia del progetto

1. Prima dell'inizio dei lavori è necessario il ritiro, presso il Comune, della concessione edilizia e di una copia del progetto approvato; tali documenti dovranno essere dati in visione al personale dipendente del cimitero e tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli addetti alla sorveglianza, affinché, la costruzione realizzata sia conforme al progetto approvato.

Art.54 - Occupazione di superficie maggiore rispetto a quella ottenuta in concessione

2. Ove risultasse che, in sede di costruzione, il Concessionario abbia occupato una superficie di terreno superiore a quella ottenuta nel contratto, sarà immediatamente ordinata la demolizione della costruzione effettuata sulla parte di area eccedente a quella concessa.
3. In caso di inosservanza da parte del concessionario, si procederà di ufficio, alla demolizione, con spese a carico dell'inadempiente.

Art.55 - Prezzi delle concessioni

1. I prezzi unitari delle concessioni di lotti di terreno, loculi e cellette ossario, contenuti nell'allegato tariffario, sono stabiliti con apposito atto dell'organo competente.

2. Tali prezzi saranno aggiornati periodicamente secondo gli indici ISTAT.

CAPO IX

Norme varie finali e transitorie

Art.56 - Sanzioni per le infrazioni non espressamente previste

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt.338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.7.34,n.1265.come modificati per effetto dell'art.3 della legge 22.7.1961,n.603, e degli artt.32 e 113 della L.24.11.81,n.689.
2. L'infrazione alle norme contenute nel presente Regolamento e non sanzionate nel comma precedente sono punite con il pagamento di una somma da £.50.000 a £. 500.000.

Art.57 - Servizi

1. I servizi che il Comune assicura a mezzo del proprio personale dipendente sono i seguenti:
 - a) sepoltura;
 - b) esumazione;
 - c) ispezione;
 - d) pulizia resti mortali;
 - e) traslazione;
 - f) trasporto.

Art.58 - Diritti

1. I diritti a carico dei privati per usufruire dei servizi cimiteriali sono i seguenti:
 - a) diritti di gestione;
 - b) diritti di traslazione;
 - c) diritti di trasporto;
 - d) diritti di seppellimento in giorno festivo secondo quanto previsto dal precedente art.11.
2. Gli importi, contenuti nell'allegato tariffario, sono fissati con apposito atto dello organo competente e aggiornati periodicamente secondo gli indici ISTAT.

Art.59 Efficacia delle disposizioni regolamentari

- 1)- Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2)- Le concessioni di loculi comunali per futuro uso, assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano a rimanere nella disponibilità dei concessionari, fatto salvo ed impregiudicato il diritto da parte della pubblica Amministrazione di revocare le concessioni medesime in qualsiasi momento, ove non ancora utilizzate, nel caso di necessità.

- 3)- Tutte le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire ai soli fini della durata delle concessioni, il regime indicato nell'atto di concessione medesimo, fatti salvi i casi di revoca e di decadenza.
- 4)- Chiunque ritenga di potere vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a disposizioni del presente regolamento può, entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore di questo regolamento, presentare al comune atti e documenti che comprovino tale diritto, che ove favorevolmente valutato verrà riconosciuto con formale provvedimento della giunta Municipale.
- 5)- Gli adempimenti di cui all'art.40, relative alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Art.60 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia e sue successive modificazioni, nonché a quanto stabilito dalla regolamentazione locale non in contrasto con le disposizioni qui impartite.
2. Le situazioni di fatto pregresse, riguardanti le cappelle private, in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento saranno valutate e decise dalla Giunta Municipale la quale seguirà, per quanto possibile, i principi enunciati in questo strumento regolamentare. A tal proposito, gli interessati dovranno presentare al Comune, entro un anno dalla entrata in vigore di questo Regolamento, apposita istanza motivata. In mancanza le concessioni potranno essere revocate e/o dichiarate decadute ai sensi degli artt. 42 e 43 del presente Regolamento.
3. Tutte le questioni e le situazioni non contemplate dalla legge e da questo Regolamento saranno, di volta in volta, risolte con provvedimento della Giunta Municipale che si conformerà, per quanto possibile, ai principi del presente Regolamento.

Art.61 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo aver conseguito il visto di esecutività dell'organo di controllo ed essere stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente vigenti, in contrasto con la nuova disciplina.

TARIFFARIO

Le tariffe di seguito elencate, qualora non risultassero più congrue, saranno aggiornate annualmente con atto di G.M., su proposta del Responsabile del Servizio, entro il mese di Ottobre e avranno efficacia per l'anno successivo. Aggiornamento con delibera n°103 del 20/6/2003

COSTO DELLE CONCESSIONI

Il costo delle concessioni cimiteriali è il seguente:

	Euro
Lotti cimiteriali al mq.....	464,81
Loculo Trasversale Ultimo ampliamento completo di marmi	897,00
Loculo trasversale su rampe£. 640.000	362,00
Loculo trasversale sotto le rampe£.1.388.000	786,00
Loculo longitudinale su rape£.1.388.000	786,84
Loculo longitudinale sotto le rampe....£. 2.134.000	1.208,00
Loculo longitudinale a terra..... £. 1.707.000	966,00
Celletta ossario£. 213.000	121,00
Celletta Ossario ultimo ampliamento completo di marmi	187,00

Il rinnovo della concessione per cinque anni costa un terzo di quanto dovuto.

Diritti di cui all'Art.57 del Regolamento di Polizia Mortuaria

Per l'erogazione dei servizi cimiteriali sono fissati i seguenti diritti:

- Diritti di gestione:	Euro
a) Esumazione£.81.000	46,00
b) Pulizia Resti mortali£.99.000	56,00
c) Condizionamento salma.....£. 1.200	1,00
d) Per chiusura loculo comunale, traslazione o ispezione:	
* Se loculo trasversale£.107.000	61,00
* Se loculo longitudinale£.133.000	75,00
* Se Tumulo interrato..... £.118.000	67,00
e) Per chiusura loculo, traslazione o ispezione in tomba privata:	
* Se loculo trasversale£. 92.000	52,00
* Se loculo longitudinale.... £ .104.000	59,00
- Diritto di Trasporto..... £.68.000	38,00
- Diritto di seppellimento Festivo:	
* Se in loculo comunale£.133.000	75,00
* Se in tomba privata£.244.000	138,00

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	Pag. 2
Art. 2 – Responsabilità del Comune	Pag. 2
Art. 3 – Disposizioni generali	Pag. 2
Art. 4 – Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali	Pag. 2
Art. 5 – Competenze a servizi	Pag. 3
Art. 6 – Registri ed atti a disposizione del pubblico	Pag. 3
Art. 7 – Obblighi e divieti per il personale del Cimitero	Pag. 3
Art. 8 – Disciplina del trasporto dei cadaveri	Pag. 4
Art. 9 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali	Pag. 4
Art.10- Vigilanza per il trasporto dei cadaveri	Pag. 4
Art.11-Trasporto di cadavere nell’ultima abitazione	Pag. 5
Art.12-Trasporto salme da o per l’estero e da e per altri Comuni	Pag. 5
Art.13-Orario dei trasporti	Pag. 5
Art.14-Ricevimenti di cadaveri	Pag. 5
Art.15-Sepoltura nei giorni festivi	Pag. 5
Art.16-Orario di apertura del cimitero al pubblico	Pag. 6
Art.17-Divieti di ingresso nel cimitero	Pag. 6
Art.18-Comportamenti vietati all’interno del cimitero	Pag. 6
Art.19-Riti religiosi all’interno del cimitero	Pag. 7
Art.20-Inumazioni e tumulazioni – Normativa	Pag. 7
Art.21-Inumazioni e tumulazioni – Termini	Pag. 7
Art.22-Epigrafi	Pag. 7
Art.23-Ossario – Cinerario Comunale	Pag. 8
Art.24-Inumazioni e tumulazioni	Pag. 8
Art.25-Esumazioni ed estumulazioni – Normativa	Pag. 8
Art.26-Esumazioni ordinarie	Pag. 8
Art.27-Esumazioni straordinarie	Pag. 9
Art.28-Incenerimento dei materiali	Pag. 9
Art.29-Estumulazioni	Pag. 9
Art.30-Verbale delle operazioni	Pag. 9
Art.31-Disponibilità dei materiali	Pag. 9
Art.32-Fiori e piante ornamentali	Pag. 9
Art.33-Esumazioni ed estumulazioni	Pag.10
Art.34-Sepulture private	Pag.10
Art.35-Durata delle concessioni	Pag.10
Art.36-Domanda e modalità di concessione	Pag.11
Art.37-Uso delle sepolture private	Pag.11
Art.38-Manutenzione	Pag.12
Art.39-Costruzione delle opere e termini	Pag.12
Art.40-Subentri	Pag.13
Art.41-Rinunce	Pag.13
Art.42-Revoca	Pag.14
Art.43-Decadenza	Pag.14

Art.44-Provvvedimenti conseguenti la decadenza	Pag.15
Art.45-Estinzione	Pag.15
Art.46-Lavori privati nel cimitero	Pag.15
Art.47-Responsabilità dei lavori	Pag.15
Art.48-Occupazione temporanea del suolo	Pag.16
Art.49-Orario di lavoro – Sospensione lavori	Pag.16
Art.50-Opere private – Vigilanza – Collaudo	Pag.16
Art.51-Materiali di scavo	Pag.16
Art.52-Oggetti rinvenuti durante gli scavi	Pag.17
Art.53-Concessione edilizia e copia del progetto	Pag.17
Art.54-Occupazione di superficie maggiore rispetto a quella ottenuta in concessione	Pag.17
Art.55-Prezzi delle concessioni	Pag.17
Art.56-Sanzioni per le infrazioni non espressamente previste	Pag.17
Art.57-Servizi	Pag.18
Art.58-Diritti	Pag.18
Art.59-Efficacia delle disposizioni regolamentari	Pag.18
Art.60-Norma di rinvio	Pag.18
Art.61-Entrata in vigore	Pag.19
Tariffario	Pag.20
Indice	Pag.21